



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 del 27-12-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

OGGETTO: ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2024. CONFERMA (COD. DUP/PIAO 5.1.2).

In continuazione di seduta alla presenza dei consiglieri:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e Nome	Pres./Ass.
ROMITI GABRIELE	Presente	GUIDOTTI ANTONIO	Presente
MAZZANTI MARCO	Presente	GORI IRENE	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente	CANIGIANI ENNIO	Presente
LEPORATTI VITTORIO	Presente	SANTINI PATRIZIO	Presente
COPPOLA TOMMASO	Presente	NIGI STEFANO	Presente
LEKA BRUNO	Presente	NOCI GIANCARLO	Presente
MALENTACCHI GIOVANNI	Presente		
FABBRI ELENA	Presente		
MARINI VALENTINA	Presente		
SANTORO LAURA	Presente		
MICHELOZZI MARINO	Presente		

Alla presenza degli Assessori:

Cognome e Nome	Presente/Assente
MEARELLI PATRIZIO	Presente
SCARNATO TOMMASO	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Presente
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Presente
NICCOLAI SIMONE	Presente

Punto 3 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori, Santoro.

Interviene in replica il relatore.

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Fratelli d'Italia, Gori: Contrario.

Riformisti per Romiti, Michelozzi: Favorevole.

Lega Salvini Premier, Noci: Contrario.

Siamo Quarrata, Guidotti: Favorevole.

Partito Democratico, Santoro: Favorevole.

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: 12 (Mazzanti, Romiti, Giacomelli, Leporatti, Coppola, Leka, Malentacchi, Fabbri, Marini, Santoro, Guidotti, Michelozzi).

Voti astenuti: 0

Voti non favorevoli: 5 (Nigi, Noci, Gori, Canigiani, Santini).

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, resa nelle forme di legge l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale

LUIGI GUERRERA

L'Assessore al Bilancio propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, della legge n. 160/2019, aventi a oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 504/1992, dell'articolo 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 27/12/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2023;

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:

- il comma 748, che stabilisce l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento con possibilità per il comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, nella misura dello 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, e che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che stabilisce per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base nella misura dello 0,86 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- il comma 755, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Preso atto che:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge 160/2019;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso opererà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto:

- che in data 7 luglio 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il decreto rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale proprio (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023);
- dell'obbligo di utilizzare l'applicazione informativa per l'approvazione del prospetto delle aliquote a partire dall'anno di imposta 2024;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 160 del 2019 deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

Dato atto che il DL n. 132/2023 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023 n. 170, prevede all'articolo 6-ter la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e che precisamente recita: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate nel predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025";

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Preso atto che l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate";

Visto che l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 24.07.2020 e successive modifiche e integrazioni che recepisce le nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 199 del 28/11/2023 di approvazione dello schema di bilancio 2024/2026;

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di previsione 2024/2025/2026, di confermare le aliquote stabilite per l'annualità 2023 anche per l'annualità 2024 e precisamente:

0,96 per cento a titolo di aliquota per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

1,06 per cento per le seguenti fattispecie impositive:

- terreni qualificati come “aree fabbricabili”;
- terreni agricoli, ad esclusione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- immobili ad uso abitativo, di categoria catastale “A”, tenuti a disposizione dal proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, non locati, né concessi in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta residente nell'immobile;
- fabbricati iscritti al catasto con categoria “D/5”;

0,6 per cento per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,86 per cento per l'unità immobiliare e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito e che quindi ha dimora abituale e residenza anagrafica in esso. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si dà atto che per tali immobili è prevista anche la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019 nel rispetto delle condizioni ivi previste;

0,86 per cento per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale "A", concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento a titolo di abitazione principale, in base alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019;

0,1 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Tutto quanto sopra premesso

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo

del presente provvedimento;

2) di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria approvate con propria deliberazione n. 87/2022 per l'anno 2023 anche per l'annualità di imposta 2024 e precisamente:

0,96 per cento a titolo di aliquota per tutte le fattispecie non distintamente indicate nel prosieguo;

1,06 per cento per le seguenti fattispecie impositive:

- terreni qualificati come "aree fabbricabili";
- terreni agricoli, ad esclusione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (IAP), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione e dei terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- immobili ad uso abitativo, di categoria catastale "A", tenuti a disposizione dal proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, non locati, né concessi in comodato gratuito a parente di primo grado in linea retta residente nell'immobile;
- fabbricati iscritti al catasto con categoria "D/5";

0,6 per cento per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,86 per cento per l'unità immobiliare e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito e che quindi ha dimora abituale e residenza anagrafica in esso. Detta aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione concessa in comodato, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nella dichiarazione da presentare a cura del soggetto passivo e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si dà atto che per tali immobili è prevista anche la riduzione del 50 per cento della base imponibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019 nel rispetto delle condizioni ivi previste;

0,86 per cento per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale "A", concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di

godimento a titolo di abitazione principale, in base alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998; per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019;

0,1 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

3) di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita dal comma 749, dell'articolo 1, della legge 160/2019 ed è pari a euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) di precisare che la fattispecie prevista dal comma 751, articolo 1, della legge 160/2019 alle condizioni ivi previste a decorrere dal 1° gennaio 2022 è esente ai fini IMU;

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, "le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

7) di dare atto che, in considerazione dell'introduzione, in sede di conversione del decreto legge 132/2023, dell'articolo 6-ter riportato in premessa che proroga l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze al 2025, non si dà corso alle modalità previste dal comma 757.

PROPONE ALTRESI'

di conferire alla presente proposta, una volta favorevolmente deliberata, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 al fine di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge completo di tutti i suoi allegati.